



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

CORSO INTERMEDIO PER CTU ANTITRUST

La quantificazione del danno antitrust nei casi di cartello

DANNO DA INTERESSE. LA TRASLAZIONE DEL SOVRAPPREZZO
Criteri e metodi per la determinazione del corretto tasso di
interesse

La traslazione del sovrapprezzo: criteri e metodi di quantificazione

AVV. FILIPPO FIORETTI
Pavia e Ansaldo

12 FEBBRAIO 2026



IL QUADRO NORMATIVO DEL *PASSING-ON*

Direttiva 2014/104/UE

- **Art. 12:** Trasferimento del sovrapprezzo e diritto al pieno risarcimento
- **Art. 13:** Eccezione del trasferimento
- **Art. 14:** Acquirenti indiretti
- **Art. 15:** Azioni per il risarcimento del danno intentate da attori a diversi livelli nella catena di approvvigionamento
- **Art. 16:** Linee guida per i giudici nazionali



D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3

- **Art. 10:** Risarcimento del danno e trasferimento del sovrapprezzo
- **Art. 11:** Eccezione di trasferimento
- **Art. 12:** Acquirenti indiretti
- **Art. 13:** Pluralità di azioni



Linee Guida della Commissione per i giudici nazionali in ordine alle modalità di stima della parte del sovrapprezzo trasferita sull'acquirente indiretto («Linee Guida»)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

LA DISCIPLINA DEL *PASSING-ON* NEL SISTEMA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO ANTITRUST

Art. 3 Direttiva 2014/104/UE

Comma 1

‘Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa chiedere e ottenere il pieno risarcimento per tale danno.’

A causa del trasferimento del sovrapprezzo (c.d. passing-on) lungo la catena di approvvigionamento, anche gli acquirenti **indiretti** dei beni o servizi oggetto della violazione hanno diritto di ottenere il pieno risarcimento del danno (Art. 12 Direttiva 2014/104/UE).

LA DISCIPLINA DEL *PASSING-ON* NEL SISTEMA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO ANTITRUST

Art. 3 Direttiva 2014/104/UE

Comma 2

*‘Il pieno risarcimento pone una persona che abbia subito un danno nella situazione in cui si sarebbe trovata se la violazione del diritto della concorrenza non fosse stata commessa. Esso comprende quindi il diritto al risarcimento per il **danno emergente** e per il **lucro cessante**, oltre al pagamento di interessi.’*

Nel contesto del *passing-on*, questi elementi vengono declinati rispettivamente come:

- **Sovrapprezzo** («effetto sul prezzo»): aumento del prezzo che l’acquirente diretto o indiretto ha dovuto pagare per un prodotto o servizio.
- **Riduzione del volume** («effetto sul volume»): in ragione del sovrapprezzo viene acquistato un minor numero di prodotti o servizi, causando una perdita di profitto lungo la catena di approvvigionamento.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

LA DISCIPLINA DEL *PASSING-ON* NEL SISTEMA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO ANTITRUST

Art. 3 Direttiva 2014/104/UE

Comma 3

*'Il pieno risarcimento ai sensi della presente direttiva **non conduce a una sovra-compensazione del danno subito**, sia sotto forma di risarcimento punitivo che di risarcimento multiplo o di altra natura.'*

La ratio del *passing-on* consiste nell'evitare la sovra-compensazione riconoscendo un risarcimento maggiore del danno subito.

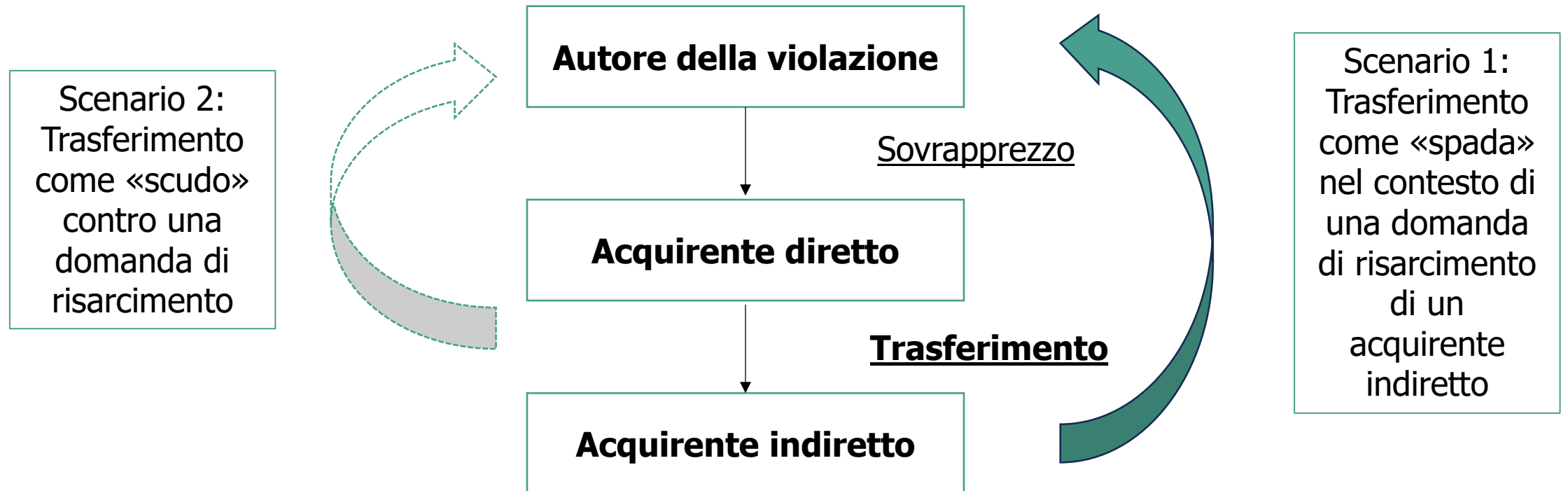


Nell'ipotesi in cui il sovrapprezzo sia trasferito lungo la catena di approvvigionamento, occorre individuare la quota di sovrapprezzo effettivamente subita dal soggetto che agisce in giudizio.



SCENARI POSSIBILI DI *PASSING-ON* IN GIUDIZIO

I DUE SCENARI TIPICI DEL TRASFERIMENTO DEL SOVRAPPREZZO



SCENARI POSSIBILI DI *PASSING-ON* IN GIUDIZIO

1. **PASSING-ON OFFENSIVO**: l'**acquirente indiretto** fonda la propria azione risarcitoria sull'assunto che il sovrapprezzo praticato dall'autore della violazione nei confronti dell'acquirente diretto sia stato trasferito a valle della catena di approvvigionamento, incidendo sul prezzo da lui effettivamente corrisposto e cagionandogli, in tal modo, un danno.

ONERE DELLA PROVA (art. 14 Direttiva 2014/104/UE; art. 12 d.lgs. 3/2017):
presunzione relativa a favore dell'acquirente indiretto se egli dimostra che:

- vi è stata una violazione del diritto antitrust;
- la violazione ha determinato un sovrapprezzo;
- l'acquirente indiretto ha acquistato beni o servizi oggetto della violazione.

Il convenuto può vincere la presunzione dimostrando, in modo verosimile, che il sovrapprezzo non è stato trasferito in tutto o in parte sull'attore.

SCENARI POSSIBILI DI *PASSING-ON* IN GIUDIZIO

2. **PASSING-ON DIFENSIVO**: l'autore della violazione, convenuto in un'azione di risarcimento promossa da un acquirente, eccepisce il trasferimento del sovrapprezzo a valle della catena di approvvigionamento, sostenendo che l'attore non abbia subito un effettivo pregiudizio (art. 13 Direttiva 2014/104/UE; art. 11 d.lgs. 3/2017).

ONERE DELLA PROVA: trova applicazione la **disciplina ordinaria**, secondo cui chi solleva un'eccezione deve provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.



ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE

COME SI DETERMINA IL *PASSING-ON*?

La stima del trasferimento del sovrapprezzo è sempre complessa da effettuare:

- viene normalmente affidata ad esperti economici, in ausilio al giudice;
- è spesso ostacolata da difficoltà di raccolta e reperimento di informazioni;
- è condizionata da un rilevante lasso temporale che si interpone tra le violazioni e gli accertamenti tecnici.

In più, le disposizioni normative non disciplinano espressamente come si determina il danno da *passing-on*.

In mancanza di previsioni legislative specifiche e data la complessità, occorre fare riferimento a:

- strumenti di ***soft law***: le **Linee Guida della Commissione** rappresentano il principale riferimento per le modalità di stima del *passing-on*.
- **giurisprudenza**: precedenti per comprendere come si sono svolte le CTU a livello nazionale e come i giudici hanno ritenuto di utilizzare le conclusioni peritali.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Metodi suggeriti per la stima del *passing-on*

Una volta calcolato il sovrapprezzo, debbono essere valutati i due effetti correlati al trasferimento, interconnessi tra loro, ovvero l'effetto sul **prezzo** e l'effetto sul **volume**.

Le Linee Guida prevedono 3 metodi per stimare gli **effetti sul prezzo correlati al *passing-on***:

1. Metodi **comparativi**: si basano sul confronto con scenari controfattuali per isolare l'effetto della violazione da altri fattori che avrebbero influenzato il prezzo anche se la violazione non si fosse verificata → **preferiti dalle Linee Guida**, che indicano tre metodi per calcolarli:
 - approccio del «prima-durante-dopo»;
 - approccio «trasversale»;
 - approccio della «differenza nelle differenze».
2. Metodo del «**tasso di trasferimento**»;
3. Metodo della **simulazione**.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Metodi suggeriti per la stima del *passing-on*

Per quanto riguarda la stima degli **effetti sul volume correlati al *passing-on***, le Linee Guida suggeriscono come approcci, in base ai dati disponibili:

1. Approccio **comparativo**;
2. Approccio dell'**elasticità**.

Le Linee Guida evidenziano che l'effetto sul volume è stato finora stimato dai giudici nazionali in un numero limitato di casi; tuttavia, esso assume rilievo fondamentale ogniqualvolta l'acquirente domandi il risarcimento del lucro cessante connesso a tale effetto, poiché la **considerazione del solo effetto sul prezzo**, senza tener conto di quello sul volume, comporta il rischio di una **sottostima** del danno effettivamente subito.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

GIURISPRUDENZA

Trib. Napoli, Sez. imprese, Sent. n. 6319/2021

Giudizio per il risarcimento del danno instaurato deducendo il ***passing-on offensivo***, a seguito dell'accertamento di un cartello nel **mercato degli autocarri** (Commissione europea, C(2016)4673, 19.07.2016).

Il Tribunale ha applicato la **presunzione relativa** (artt. 14 Direttiva 2014/104/UE e 12 d.lgs. 3/2017), ritenendo mancante la prova contraria cui era onerata la parte convenuta.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Il CTU ha rimesso al Tribunale la determinazione dei danni in chiave **equitativa**.

L'art. 14 del d.lgs. 3/2017 prevede la possibilità per il giudice di fare ricorso all'art. 1226 c.c., secondo il quale «*se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa*».

Il Collegio ha ritenuto di determinare in via equitativa il danno subito dall'acquirente indiretto nella percentuale del **15%** rispetto al prezzo dell'autoveicolo pagato.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

GIURISPRUDENZA

Trib. Milano, Sez. imprese, Sent. n. 3914/2023

Giudizio per il risarcimento del danno instaurato a seguito dell'accertamento di un cartello nel **mercato dell'acciaio precompresso** (Commissione europea, COMP/38.344, 30.06.2010), in cui viene **eccepito il *passing-on* difensivo**.

CTU:

1. Analisi **quantitativa**, con esito negativo, effettuata su:

- incidenza del costo del trefolo sul valore del prodotto finale;
- clausole di indicizzazione e loro applicazione nei contratti a valle;
- esistenza di prodotti sostitutivi;
- andamento della redditività delle attrici.

2. Analisi **qualitativa**: mediante valutazione della ragionevolezza dell'ipotesi di mancata verifica della composizione dei costi e di mancato progressivo riassorbimento, nei prezzi finali, dei maggiori costi derivanti dal cartello.

Il CTU ritiene che l'ipotesi presenti rilevanti limiti scientifici e sia priva di possibilità di ulteriori quantificazioni e specificazioni, a causa del lungo tempo trascorso dalla violazione.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

GIURISPRUDENZA

Trib. Milano, Sez. imprese, Sent. n. 3914/2023

Alla luce della CTU svolta, il Tribunale ha ritenuto non perseguibile un indeterminato e indeterminabile riconoscimento dell'effetto del trasferimento del sovrapprezzo, *«sulla base di inesistenti elementi di concreto riscontro, anche parziale e indiziario»*.

Ritiene infatti che *«la mera allegazione dei possibili teorici elementi che potrebbero influire sulla sussistenza (...) della traslazione a valle del sovrapprezzo non può determinare per se stessa la prova in concreto dell'esistenza del fenomeno stesso nella fattispecie indagata»*.

L'eccezione del *passing-on* è stata respinta per difetto di prova.

La CTU svolta e la valutazione del Tribunale sono state successivamente confermate in appello.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

GIURISPRUDENZA

Trib. Milano, Sez. imprese, Sent. n. 9864/2024

Giudizio per il risarcimento del danno instaurato a seguito dell'accertamento di un cartello nel **mercato del cemento** (AGCM, Provv. n. 26705, 25.07.2017), in cui viene **eccepito il *passing-on* difensivo**.

CTU: analisi **controfattuale** a campione sui prezzi, analizzati tramite media ponderata, delle cinque principali categorie di calcestruzzo commercializzate dall'attrice.

Il CTU ha escluso che il *passing-on* fosse stato adeguatamente provato, rilevando che l'incremento medio del prezzo di vendita è stato pari al 5% ma, allo stesso tempo, nel medesimo periodo si sono registrati aumenti significativi dei costi di produzione dovuti ad elementi estranei alla violazione, come incrementi dei costi dell'energia e inflazione.

L'eccezione del *passing-on* è stata respinta per difetto di prova.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

GIURISPRUDENZA

Trib. Milano, Sez. imprese, Sent. n. 1861/2020

Giudizio per il risarcimento del danno instaurato a seguito dell'accertamento di abusi di posizione dominante nel mercato della messa a disposizione di beni per l'offerta del **servizio di assistenza carburante** (AGCM, Provv. n. 19020, 23.10.2008 e Provv. n. 19189, 26.11.2008), in cui viene **eccepito il *passing-on* difensivo**.

CTU:

1. Analisi **quantitativa**, con esito negativo, effettuata su:

- prezzi dei biglietti aerei;
- trasferimento del *fuel surcharge*;
- risultati economici di gestione.

2. Analisi **qualitativa**: «*è controintuitivo assumere che l'attrice possa deliberatamente escludere dal meccanismo di formazione del prezzo di vendita dei prodotti uno specifico costo, per mantenerne a proprio carico l'ammontare*».

Il Tribunale ritiene che accogliere come fondata l'eccezione di *passing-on* esclusivamente sulla base di tale argomentazione sarebbe introdurre indebitamente una presunzione che la legge esclude.

L'eccezione di *passing-on* è stata respinta per difetto di prova.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

GIURISPRUDENZA

Corte d'Appello di Milano, Sez. imprese, Sent. n. 981/2022

La Corte d'Appello afferma che, essendo il giudizio instaurato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 3/2017, grava sull'attrice l'onere di provare che il sovrapprezzo non è stato trasferito e che l'eventuale trasferimento ha provocato una riduzione dei biglietti aerei venduti e quindi una diminuzione dei ricavi.

Anche alla luce della CTU svolta in primo grado, la Corte individua due presunzioni:

1. che l'attrice, a fronte dell'aumento dei costi, non ha deliberatamente escluso dal meccanismo di formazione dei prezzi uno specifico costo per mantenerne a proprio carico l'ammontare;
2. che il trasferimento delle *airport fees* sul prezzo dei biglietti non ha determinato una riduzione né delle vendite né dei ricavi dell'attrice.

La Corte rigetta la domanda di risarcimento per difetto di prova del danno subito dall'attrice.

La sentenza di secondo grado è stata confermata in Cassazione.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

GIURISPRUDENZA

Trib. Milano, Sez. imprese, Sent. n. 212/2026

Giudizio per il risarcimento del danno instaurato a seguito dell'accertamento di un cartello nel **mercato degli autocarri** (Commissione europea, C(2016)4673, 19.07.2016), in cui viene **eccepito il *passing-on* difensivo**.

CTU:

Analisi **quantitativa**, con esito negativo, effettuata su:

- entità del sovrapprezzo;
- struttura dei costi e degli ammortamenti;
- mercati in cui operano le attrici.

Il CTU ha concluso che «l'incidenza del sovrapprezzo è minima e inferiore alle fatture mensili di carburante pagate dalle Parti attrici; tali evidenze, unite alle diverse dinamiche di acquisto degli autocarri delle Parti attrici e all'ammortamento dei costi, inferiore alla vita media degli autocarri stessi, porta a concludere che non vi è traslazione a valle del sovrapprezzo.»

Il Tribunale ha ritenuto accertata l'inesistenza del passing-on.

GIURISPRUDENZA

Mercato del cartone ondulato

Giudizio ancora in corso per il risarcimento del danno instaurato a seguito dell'accertamento di due cartelli nel **mercato del cartone ondulato** (AGCM, Provv. n. 27849, 17.07.2019), in cui viene **eccepito il *passing-on* difensivo**.

CTU:

1. Analisi **quantitativa**: esito negativo a causa dell'insufficienza della documentazione fornita, che non ha consentito di svolgere un'analisi compiuta.
2. Analisi **qualitativa**: il CTU ha ritenuto verosimile e probabile il trasferimento, almeno in parte, del sovrapprezzo subito dall'attrice. Tra gli elementi principali presi in considerazione ci sono elementi che, secondo le Linee Guida, rendono il trasferimento del sovrapprezzo più probabile.

Poiché quantitativamente indimostrabile ma qualitativamente probabile, il CTU ha suggerito al giudice di **applicare in via prudenziale uno «sconto di sicurezza»**, dal 50% al 75%, al danno calcolato.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La stima del trasferimento da sovrapprezzo non è di agile determinazione.

Il ruolo del CTU in tale ambito è cruciale ma si trova ad affrontare intrinseche complessità di analisi e difficoltà operative:

- **documentazione completa e aggiornata** non sempre disponibile;
- Valutazione intrinsecamente complessa **non solo quantitativa**, ma anche **qualitativa** e interazione con molteplici fattori non necessariamente legati all'illecito;
- Linee Guida prezioso ausilio ma analisi che deve sempre tenere conto di tutte le caratteristiche del caso concreto.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

GRAZIE PER L'ATTENZIONE